



**AREA DEL PERSONALE
UFFICIO PENSIONI DOCENTI E PTA**

Pos. IPP/6 Prot. n. 9805

Macerata, 15 settembre 2008

A tutto il personale dipendente
dell'Università degli Studi
di Macerata

LORO SEDI

OGGETTO: Nuove norme relative alla prosecuzione del rapporto di lavoro – Art. 16 del D. Lgs 503/1992 modificato dall'art.72 del D.L.112/2008

L'art.72 (commi 7, 8, 9 e 10) del D.L. n.112 del 25 giugno 2008 (convertito con modifiche con Legge n.133 del 6 agosto 2008) ha apportato modifiche sostanziali all'art.16 del D.Lgs n.503/1992 che disciplina la facoltà per i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo.

In particolare la norma recita:

“... omissis.....”

7. All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.».

8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.

.....omissis

Dalla lettura della norma si ricavano le seguenti importanti novità rispetto alla vecchia disciplina:

- La possibilità di usufruire della permanenza in servizio oltre il limite di età non è più configurata come un diritto soggettivo per il dipendente, ma viene demandata alla

valutazione discrezionale dell'Amministrazione che può decidere di accogliere o meno la richiesta sulla base delle proprie esigenze organizzative e funzionali;

- Per la presentazione della domanda, viene introdotto un limite temporale che va dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

I commi 8, 9 e 10 prevedono disposizioni transitorie e in particolare:

- Il comma 8 dispone che sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento nonché quelli disposti con riferimento alle domande presentate nei sei mesi successivi alla suddetta data. In sostanza il legislatore ha previsto una norma di salvaguardia per coloro che, a causa dei limiti imposti dalla nuova disciplina, non potrebbero altrimenti usufruire del beneficio in parola; per costoro viene prevista la possibilità di presentare domanda di trattenimento in servizio in deroga ai limiti suddetti, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (il 25 dicembre p.v.)
- Il comma 9 prevede l'obbligo per l'Amm.ne di riconsiderare i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza 2009; eventuali interessati saranno informati dell'esito di tale valutazione.
- Infine il comma 10 dispone la decadenza dei trattenimenti in servizio già autorizzati con decorrenza 2010; pertanto gli interessati sono tenuti a presentare una nuova domanda nei termini previsti dalla norma e cioè dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. Anche in questo caso l'Ufficio competente provvederà ad informare tutti gli interessati.

L'Ufficio Pensioni Docenti e PTA resterà a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti (tel. 0733/2582826 – int. 2826).

Cordiali saluti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Dott. Rolando Garbuglia)